



## REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI TRIENNALI

emanato con DR rep. 3070 del 19 settembre 2017, modificato con DR rep. 88 del 15 gennaio 2024

*In vigore dal 16 gennaio 2024*

### ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai sensi dell'art. 6, comma 14, e dell'art. 8 della Legge 30.12.2010, n. 240. Definisce inoltre le modalità dell'accertamento del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito, finalizzato all'attribuzione dello scatto stipendiale triennale.
2. Ai sensi del presente Regolamento, per professori e ricercatori si intendono professori e ricercatori a tempo indeterminato.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano:
  - ai professori chiamati ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 30.12.2010, n. 240, al compimento del primo triennio di effettivo servizio e ad ogni successivo triennio;
  - ai professori ed ai ricercatori in servizio al compimento del triennio immediatamente successivo al completamento del periodo utile all'attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema retributivo previgente e ad ogni successivo triennio.

### ART. 2 - ATTIVITA' E REGIME DI IMPEGNO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

1. E' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico nonché, nel rispetto della libertà di insegnamento, guidare il processo di formazione culturale dello studente.
2. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito
3. I professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
4. I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
5. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al precedente comma 2 è esercitata, su domanda dell'interessato, all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
6. Ai fini dell'accertamento dell'impegno nei progetti di ricerca ai fini del presente regolamento, qualora non si disponga di una rilevazione analitica, quale ad esempio

quella dei fogli di lavoro richiesti dai progetti europei, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, è pari a 1.500 ore per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

7. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, con attestazione di merito del Consiglio di Dipartimento, unitamente alla richiesta di scatto stipendiale di cui al DPR 232/2011. Le informazioni contenute nella relazione triennale vanno autocertificate dal sottoscrittore, pena nullità della stessa, ai sensi del DPR 28.12.2000 n° 445.

### **ART. 3 - AVVIO PROCEDURA DI ACCERTAMENTO**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene bandito l'avviso di avvio della procedura di accertamento ai sensi dei commi 7 e 14 dell'art. 6 della Legge 240/2010 per coloro che hanno concluso il triennio di effettivo servizio entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono presentare domanda utilizzando l'apposita procedura informatica nei termini indicati nel bando allegando la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti l'anno di riferimento di cui all'articolo 6, comma 14 della legge 240/2010. La relazione deve essere accompagnata dal parere di merito del Consiglio di Dipartimento contenente l'attestazione del rispetto degli impegni di cui al precedente art. 2.

### **ART. 4 - COMMISSIONE PREPOSTA ALL'ACCERTAMENTO**

1. L'accertamento dei compiti di cui al precedente art. 2 è realizzato da una apposita Commissione. La Commissione è composta da tre docenti di prima fascia. Dura in carica 1 anno, non è rinnovabile e non possono farne parte coloro che hanno diritto all'attribuzione della classe stipendiale nell'anno di mandato della Commissione, né coloro che abbiano avuto un precedente accertamento negativo.
2. I componenti della Commissione vengono nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico. Ai componenti si applica il regime delle incompatibilità previste per i concorsi pubblici.
3. Ai Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso a carico della finanza pubblica.
4. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
5. La Commissione effettua l'accertamento dell'attività didattica, dell'attività di ricerca, delle attività gestionali previste dal presente regolamento.
6. Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio sull'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione.
7. Il Rettore, con proprio decreto, verificatane la regolarità, approva gli atti della Commissione preposta all'accertamento.
8. Il Consiglio di Amministrazione adotta la delibera di attribuzione degli scatti triennali, con decorrenza dalla data di maturazione, che deve essere corredata dalla certificazione di copertura finanziaria, secondo le previsioni del regolamento di contabilità di Ateneo.

## **ART. 5 - MODALITA' ACCERTAMENTO**

1. L'accertamento verrà effettuato in riferimento al triennio precedente, effettivamente prestato dal docente.
2. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto a accertamento dell'attività didattica è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto ad accertamento è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 24 mesi.
3. I criteri di accertamento saranno i seguenti:

### **a. Accertamento dell'attività didattica:**

1. Compilazione regolare del syllabus e del registro didattico on-line secondo la tempistica richiesta dall'Ateneo;
2. Pieno assolvimento dei compiti didattici istituzionali secondo quanto regolamentato in materia dall'Ateneo e risultante dalla banca dati di Ateneo.  
Per i ricercatori cui non è stata assegnata attività didattica non si procede all'accertamento di cui al punto 1.

### **b. Accertamento della produzione scientifica**

1. Aver prodotto nel triennio di riferimento almeno tre pubblicazioni o una monografia riconosciute da ANVUR come utilizzabili ai fini della valutazione VQR, facendo riferimento esclusivamente a quanto inserito nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS. Il requisito è soddisfatto anche da una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo in fascia A secondo l'ASN per i settori non bibliometrici o sia un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile come impact factor, almeno in una subject category, per i settori bibliometrici.
2. Essere stato soggetto attivo nella partecipazione alla VQR, se attiva nel triennio o nel periodo residuo all'entrata in vigore del regolamento.
3. Nei casi in cui il regolamento per la VQR preveda riduzioni ai requisiti di cui al comma 1, per carichi istituzionali o altre fattispecie, si adottano equivalenti riduzioni.

### **c. Accertamento delle attività gestionali**

1. I professori e i ricercatori devono aver partecipato ad almeno il 60 % delle sedute degli organi collegiali di Dipartimento. Per la durata dell'incarico il requisito è ridotto al 40% per gli incarichi di cui ai seguenti commi 3 e 4 e al 30% per gli incarichi di cui al seguente comma 2, purché essi siano stati svolti senza corresponsione di indennità di funzione o remunerazione specifica. L'accertamento di cui alla presente lettera c) non si applica al Rettore e ai Prorettori.
2. Al fini del presente regolamento sono considerati incarichi gestionali gli incarichi di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Corso di studio, Direttore di Scuola di dottorato o Coordinatore di corso di dottorato, Direttore di Centro interdipartimentale o di Ateneo, Direttore di Scuola di Specializzazione, Presidente di Consiglio di Scuola di Ateneo.
3. Costituiscono inoltre incarichi gestionali la partecipazione, in qualità di coordinatore o membro, a commissioni permanenti nei vari ambiti (didattica,

ricerca e gestione), purché senza gettoni di presenza, e i ruoli di responsabilità nell'ambito della terza missione dell'Ateneo, purché senza remunerazione. Le attività di cui al presente punto devono essere ufficializzate mediante delibera di organo collegiale o decreto del Rettore.

4. Sono considerati infine incarichi gestionali gli incarichi diversi da quelli di cui ai punti 2 e 3, ricevuti dal Rettore o dal Dipartimento. Tali incarichi devono avere carattere di continuità ed essere formalizzati con delibera o decreto.

## **ART. 6 – CRITERI DI ACCERTAMENTO**

1. I soggetti che abbiano presentato una relazione sulle attività svolte nel triennio precedente conforme a quanto richiesto dal bando, che abbiano assolto i compiti didattici, di produzione scientifica e gestionali loro affidati conseguono un giudizio positivo all'accertamento ai sensi del comma 7 e del comma 14, art. 6 della legge 240/2010.
2. Condizione necessaria e sufficiente per la positività dell'accertamento è il superamento di tutti e tre gli ambiti di accertamento (didattica, produzione scientifica, attività gestionali). In caso di accertamento negativo l'interessato potrà presentare nuovamente domanda per il riconoscimento dello scatto dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dal precedente accertamento.
3. I professori e i ricercatori che abbiano ottenuto un accertamento negativo da parte della Commissione sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di accertamento dei progetti di ricerca e da finanziamenti di ricerca di Ateneo. A essi si applicano le norme specifiche contenute nelle leggi e nello Statuto.
4. Gli scatti triennali non attribuiti convergono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

## **ART. 7 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO**

1. Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti della Commissione, l'Ateneo mette a disposizione di coloro che hanno presentato domanda di scatto i risultati dell'accertamento effettuato dalla Commissione, dandone comunicazione agli interessati.
2. Eventuali istanze di riesame potranno essere presentate alla Commissione, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La Commissione si esprimerà nel successivo termine di 20 giorni.

## **ART. 8 - REGIME TRANSITORIO**

1. In fase di prima applicazione e comunque ai fini dell'attribuzione del primo scatto assoggettato alle presenti disposizioni regolamentari, saranno considerati ai fini dell'accertamento della produzione scientifica i soli punti 1 e 3 dell'articolo 5 lett. b). Non sarà inoltre svolto l'accertamento relativo agli incarichi gestionali di cui alla lettera c) dell'art. 5.
2. In fase di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 3,

l'Amministrazione può stabilire e comunicare tempestivamente diverse modalità di avvio del procedimento di accertamento, al fine di garantire tempestività dell'azione amministrativa nei confronti dei soggetti interessati.

#### **ART. 9 - NORME FINALI**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.
2. Ai fini degli accertamenti di cui all'art. 5 si tiene in ogni caso conto delle situazioni di aspettativa e di congedo previste dalla normativa vigente e intercorse nel triennio di riferimento

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione